

MEMORIA 23 APRILE 2018
270/2018/I

**MEMORIA IN MERITO AL DISEGNO DI LEGGE DI
CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE 10 APRILE 2018,
N. 30, RECANTE “MISURE URGENTI PER ASSICURARE
LA CONTINUITA’ DELLE FUNZIONI DELL’AUTORITA’
DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE
(ARERA)”**

Memoria per la Commissione Speciale per l’esame di atti del Governo della Camera dei
deputati

23 aprile 2018

Signor Presidente, Gentili Deputate e Deputati,

desidero ringraziare la Commissione speciale per l'esame di atti del Governo nella nuova XVIII legislatura, anche a nome dei miei Colleghi Alberto Biancardi, Rocco Colicchio e Valeria Termini, per aver richiesto all'Autorità di formulare le proprie osservazioni, nell'ambito dell'esame di conversione del decreto legge 10 aprile 2018, n. 30, recante "Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)" (C. 484 Governo), all'attenzione di codesta Commissione.

Oltre a quanto espresso nella presente Memoria, l'Autorità assicura la propria piena disponibilità a fornire ogni ulteriore approfondimento o chiarimento che venga richiesto.

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni

Milano, 23 aprile 2018

Il decreto legge 10 aprile 2018, n. 30, recante “*Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)*”, attualmente all’esame della Commissione speciale per l’esame degli atti del Governo, detta disposizioni urgenti finalizzate ad assicurare la continuità delle funzioni di questa Autorità, prorogando la durata in carica del Presidente e dei Componenti della III Consiliatura della medesima Autorità.

Tale Consiliatura, infatti, operativa dall’11 febbraio 2011, è giunta alla naturale scadenza del mandato settennale lo scorso 11 febbraio 2018, come segnalato, peraltro, fin dallo scorso autunno dal medesimo Collegio a Governo e Parlamento. A far data dal giorno successivo, in assenza dell’avvio dell’*iter* di nomina del nuovo Collegio come previsto dalla legge, e dell’adozione di atti di proroga da parte delle Istituzioni competenti, ha operato in regime di specifica *prorogatio* per 60 giorni, autonomamente conformandosi, con la delibera 8 febbraio 2018, 64/2018/A, a quanto espresso dal Consiglio di Stato nel parere reso il 7 dicembre 2010 (n. 5388/10) alla medesima Autorità, per analoga problematica insorta allo scadere della II Consiliatura. Tale parere dichiarava, da un lato, l’assoggettabilità anche di questa Autorità indipendente ad un regime di *prorogatio* “*per un tempo prefissato e ragionevolmente ristretto*” (in linea con i principi della sentenza della Corte costituzionale n.208/1992) e, dall’altro, qualificava “*...le competenze dell’Autorità così rilevanti e incisive e non surrogabili neppure indirettamente dal interventi di altre Autorità pubbliche e il loro tempestivo esercizio doveroso per legge...*”.

Nella richiamata delibera 64/2018/A l’Autorità ha precisato che nel periodo di 60 giorni di specifica *prorogatio* (12 febbraio 2018 – 12 aprile 2018), in coerenza con le indicazioni del parere del Consiglio di Stato del 2010, avrebbe esercitato le proprie funzioni con riferimento agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti.

Permanendo l’assenza della nomina del nuovo Organo di Vertice dell’Autorità, interveniva il decreto legge 10 aprile 2018 n. 30 (di seguito: DL 30/18), di cui l’Autorità ha preso atto.

Detto provvedimento è composto da due articoli. L’art. 1 dispone che il Presidente e i Componenti dell’Autorità continuino ad esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino alla nomina del nuovo Collegio. Si specifica che il termine ultimo e inderogabile per l’esercizio di tali funzioni, è individuato nel novantesimo giorno successivo all’insediamento del primo Governo formato successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge in esame.

L'art. 2 dispone l'entrata in vigore del provvedimento il giorno stesso della pubblicazione del decreto legge nella Gazzetta Ufficiale (10 aprile 2018).

Il DL 30/18, come detto, prefigura espressamente un' ulteriore *prorogatio* del Collegio con le stesse caratteristiche, già autonomamente adottate dall'Autorità nella pregressa *prorogatio* ai sensi di quanto previsto dal parere del Consiglio di Stato, per l'assunzione di atti di ordinaria amministrazione e indefferibili e urgenti; pertanto, l'Autorità, attuando pienamente le disposizioni del decreto, non potrà che prevedere anche per detto nuovo periodo gli stessi criteri e procedure fin qui adottati per la assunzione degli specifici provvedimenti in detta ulteriore fase di *prorogatio ex lege*.

Come già evidenziato, infatti, alla scadenza naturale della III Consiliatura (11 febbraio 2018), l'Autorità ha operato sulla base di quanto indicato con la delibera 64/2018/A.

Per delineare il regime di ordinaria amministrazione, sulla scorta delle indicazioni del richiamato parere del Consiglio di Stato 2010, l'Autorità ha preventivamente adottato linee guida interne, tenendo conto dei consolidati criteri dottrinali e giurisprudenziali in materia, individuando, *ex ante* macro-tipologie di atti rientranti nell'ambito dell'ordinaria amministrazione, quindi adottabili sebbene in regime di *prorogatio*. Ha, inoltre, disposto una procedura interna *ad hoc*, prevedendo un'analisi puntuale e preventiva, sotto il profilo dell'ordinaria amministrazione e dell'indifferibilità ed urgenza, degli atti posti all'ordine del giorno dei Consigli settimanali del Collegio, con il coinvolgimento dei propri Consiglieri Giuridici, e, comunque, una pregiudiziale valutazione di ammissibilità degli schemi di provvedimento sotto questi specifici profili. Inoltre, di tale verifica in ordine ai profili di ordinaria amministrazione, di indifferibilità e urgenza, è dato puntualmente conto nelle premesse di ogni provvedimento adottato in regime, appunto, di *prorogatio*, in modo tale che l'atto adottato, a garanzia della massima trasparenza, anche sotto questo profilo fosse passibile di sindacato giurisdizionale.

In tale ambito, sono stati ritenuti adottabili quegli atti che prevedono determinati presupposti preventivamente stabiliti dalle leggi nazionali e euro-unitarie o da pregressi provvedimenti amministrativi. Al riguardo si citano, a mero titolo esemplificativo, la **delibera 22 febbraio 2018, 97/2018/R/com**, "*Attuazione urgente delle disposizioni della legge 205/2017 in materia di fatturazione e misura nel mercato al dettaglio dell'energia elettrica e avvio di procedimento per la completa attuazione delle suddette disposizioni nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale*" e la **Relazione 11 aprile 2018, 268/2018/I/idr**, "*Relazione di trasmissione dell'elenco degli interventi necessari e urgenti per il settore idrico ai fini della definizione della sezione «acquedotti» del Piano nazionale di cui all'articolo 1, comma 516, della Legge n. 205/2017*".

Nello stesso filone si inscrivono anche i provvedimenti di irrogazione di sanzioni amministrative, di approvazione di proposte di impegni, gli ordini di cessazione di comportamenti lesivi di comportamento degli utenti, la risoluzione di controversie tra gestori di rete e utenti.

Parimenti sono stati ritenuti adottabili, nell'ambito dell'ordinaria amministrazione, gli atti a natura vincolata, ossia, quegli atti che, a prescindere dalla loro specifica connotazione e rilevanza, costituiscano mera esecuzione ed applicazione di deliberazioni già adottate in regime di pienezza dei poteri (*ante prorogatio*). A titolo esemplificativo si richiama la **delibera 05 aprile 2018, 227/2018/R/idr**, "*Modalità applicative del bonus sociale idrico per gli utenti domestici economicamente disagiati*".

Si è ritenuto, altresì, far parte dei provvedimenti che l'Autorità può emanare, quelli relativi all'espressione di pareri o intese nell'ambito di procedimenti di competenza di altre amministrazioni. Tra questi, il **parere 11 aprile 2018, 265/2018/I/efr**, "*Parere al Ministro dello Sviluppo Economico sullo schema di decreto interministeriale recante modifica del decreto interministeriale 11 gennaio 2017, in materia di certificati bianchi*".

Inoltre, sono considerati rientranti nella potestà regolatoria dell'Autorità in *prorogatio* anche gli atti in ottemperanza di decisioni del giudice amministrativo, nonché tutti quegli interventi di completamento, di integrazione e di evoluzione della regolazione prefigurati da provvedimenti già adottati dall'Autorità e per i quali sia stata completata la fase di consultazione, oppure, ancora, quegli interventi che risultino applicativi di specifiche disposizioni di legge.

Tuttavia, tali tipologie di atti, come comprensibile, non esauriscono il perimetro dei provvedimenti adottabili dal Collegio, diretti - come espressamente riconosciuto dalla legge istitutiva - a garantire la tutela degli utenti e dei consumatori, nonché la promozione della concorrenza nei mercati liberalizzati, l'efficienza, la fruibilità, la diffusione dei servizi in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, la definizione di adeguati livelli di qualità dei servizi e la predisposizione di sistemi tariffari certi, trasparenti e basati su criteri predefiniti.

Al riguardo vale la pena ricordare che la stessa legge istitutiva (cfr. commi 10 e 12 dell'art. 2) attribuisce all'Organo di Vertice dell'Autorità, in via esclusiva, una lunga serie di funzioni rilevanti di regolazione e controllo, non surrogabili, come già segnalato a suo tempo dal Consiglio di Stato e da altri Organismi esterni. Da ciò non può che discendere l'esigenza per un efficace e tempestiva azione amministrativa in ordine a beni, servizi, settori vitali per il Paese (energia elettrica, gas, acqua e rifiuti) che il Collegio dell'Autorità operi nella pienezza dei suoi poteri.

In tale contesto la certezza delle tempistiche per la nomina della prossima Consiliatura e la previsione di un termine immediatamente identificabile per la fine della *prorogatio*, divengono, dunque, opportune non solo per assicurare un Organo di Vertice con pienezza di poteri di regolazione e di controllo dei settori interessati, ma anche per garantire ai consumatori, agli operatori e agli *stakeholders* la certezza di una risposta regolatoria completa, tempestiva e coerente, tra l'altro, alla legislazione europea in rapida evoluzione.

Inoltre, appare di non poca rilevanza l'esigenza che il provvedimento in esame prosegua l'*iter* di conversione intrapreso nei tempi più rapidi possibili, non solo per fornire certezza degli effetti degli atti assunti dall'Autorità nel regime di *prorogatio* ai sensi di detto decreto legge, ma anche al fine di garantire il giusto contrappeso fra azione governativa e azione parlamentare, espresso anche nel procedimento di nomina dei Componenti dell'Autorità come atto complesso, ossia basato su un'azione di impulso e designazione da parte del Governo, e di puntuale verifica di merito da parte del Parlamento, la quale ultima deve essere espressa, indefettibilmente, a maggioranza qualificata due terzi dei componenti delle Commissioni competenti, e a garanzia dell'indipendenza e dell'autonomia di questa Istituzione.

In tale contesto, fino all'avvicendamento del Collegio, questa Autorità continuerà ad operare in ordinaria amministrazione, al fine di dare attuazione a quanto previsto dalla normativa italiana e europea, evitando gli atti di nuova programmazione.